

IMPOSTE SUL REDDITO

Legge di stabilità 2016: autotrasportatori

di Giovanna Greco

Con la **legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, commi 645-655)** è stato ridefinito il quadro normativo disciplinante il settore relativo **all'autotrasporto**. Infatti, sono state introdotte alcune **misure innovative** dirette a ridurre i costi delle imprese, favorire l'innovazione dei veicoli, combattere i fenomeni di abusivismo e di cabotaggio illegale.

Queste in sintesi le principali misure previste:

- **recupero delle accise sul gasolio** ed esclusione dal beneficio per i veicoli di categoria ecologica euro 2 o inferiori. Con la norma si evita l'eliminazione della misura, ma il beneficio non si potrà richiedere per i veicoli euro 2 e inferiori. La legge di Stabilità 2015 aveva già **escluso dall'agevolazione** i veicoli Euro 0 dal 2015;
- **riduzione delle deduzioni forfetarie** relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori. A tal fine si stabilisce che esse spettino in un'unica misura (rispetto all'attuale distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali) per i trasporti effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa e nella **misura del 35%** di tale importo per i trasporti effettuati all'interno del comune;
- sono stati **confermati i pedaggi** (120 milioni) e **la formazione** (10 milioni);
- sono stati aggiunti il **"ferrobonus"** (20 milioni per servizi di trasporto ferroviario intermodale) e il **"marebonus"** (45,5 milioni per il **trasporto combinato strada-mare**);
- **per l'acquisto di autoveicoli di nuova generazione** sono stati destinati 40 milioni di euro. La misura è finanziata con l'esclusione dal credito di imposta sulle accise dei veicoli più inquinanti. Ai 40 milioni si aggiunge il 15% dei maggiori risparmi sulle accise;
- **rifinanziato il Fondo di Garanzia**: 13 milioni di euro garantiranno l'operatività di una Sezione speciale Trasporto istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Il fondo era fermo da settembre dopo l'annuncio del Medio Credito Cooperativo sull'esaurimento delle risorse. Le imprese ora potranno beneficiare di due importanti novità: l'estensione della garanzia diretta all'80% del finanziamento e l'utilizzo del fondo anche per garantire i finanziamenti della **"Sabatini bis"**;
- **per l'esonero contributivo** viene riconosciuto, a domanda, in via sperimentale e per un periodo di tre anni, un **esonero dell'80%** della contribuzione previdenziale (ad eccezione dei premi INAIL) a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose o di persone, ai sensi del regolamento (CE) 561/2006, dotati di tachigrafo digitale e prestanti attività di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui. Il beneficio è riconosciuto dall'ente previdenziale sulla base della priorità cronologica delle domande.

Infine, viene **reintrodotto l'obbligo di esibire la prova documentale**. La norma è volta a sanzionare i vettori esteri che non forniscono una documentazione idonea a dimostrare il **trasporto internazionale di merci in corso di svolgimento** e cioè un qualunque documento di accompagnamento delle merci previsto dalla norma interna (*DDT*) o internazionale (*CMR, cd.* "lettera di vettura internazionale"). Sono previste **sanzioni amministrative** da € 400 a € 1200 ed il **fermo del mezzo** nel caso in cui tale prova documentale non venga esibita e, in ogni caso, per non più di 60 gg. Si prevedono, inoltre, sanzioni più severe da 2.000 € a 6.000 nel caso in cui la prova documentale non sia compilata correttamente o presenti delle irregolarità nella compilazione.

Qualora ricorressero gli estremi per la **contestazione**, si applicheranno anche gli **artt. 44 e 46 della Legge 298/1974** e le sanzioni dell'art. 46, commi primo e secondo della Legge 298/1974 se, a causa della mancanza di tali documenti, diventi difficilissimo verificare la regolarità del trasporto internazionale oggetto del controllo.